

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI
PERCORSO SPERIMENTALE DIMISSIONI OSPEDALIERE PROTETTE IN POST ACUZIE (D.P.P.A.) PER
RESIDENTI IN ASL 3 IN DIMISSIONE DAGLI OSPEDALI IRCCS SAN MARTINO, E.O. GALLIERA E P.O.
ASL 3**

Deliberazione di A.Li.Sa. n.399 del 24/12/2019

TRA

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO

E

Il soggetto gestore Fondazione Istituto David Chiossone per i ciechi ed ipovedenti onlus, con sede legale nel Comune di Genova in Corso Armellini 11, 16122, codice fiscale 80018010100 partita IVA 02388850105) nella persona del Dott. Michele Claudio CASSINELLI nato a Genova il 02/03/1948 domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione, codice fiscale CSSMHL48C02D969X, di seguito denominato soggetto gestore in qualità di legale rappresentante o suo delegato, per la/le unità d'offerta sociosanitaria (di seguito denominata "unità di offerta"):

1. RSA POST-ACUTI denominata N.S. del Monte, con sede nel Comune di Genova in Salita Nuova Nostra Signora del Monte 8/a, codice di Struttura n. 9096 Area Anziani, accreditata con D.G.R. Liguria n. 834 del 18/7/2003 e rinnovo con DGR n. 174 del 22/2/2013 e Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 672 del 17/03/2015 per n. 33 posti RSA/mant e n. 41 posti RSA riab 1 fascia di seguito denominato soggetto gestore;

PREMESSO CHE

- a. con deliberazione n. 399 del 24.12.2019 sono stati approvati gli esiti della procedura avviata da A.Li.Sa. per l'implementazione dell'offerta di posti letto in regime residenziale, in favore di residenti in ASL 3, in dimissione dagli ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera E P.O. ASL 3 e che il soggetto gestore è risultato affidatario delle prestazioni di seguito indicate:

N. 21 POSTI LETTO RSA /POST ACUTI

Cassinelli
w

- b. il presente accordo contrattuale risulta conforme alla delibera di ALISA n° 356 del 2/12/2019 e deve essere applicato sulla base degli indirizzi e delle modalità previste dalla stessa;
- c. ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, il committente intende avvalersi delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria erogate dal soggetto gestore attraverso la/e unità d'offerta sopra indicata/e, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini liguri;
- d. il soggetto gestore mette a disposizione del committente i posti o prestazioni accreditati ed oggetto della presente contrattualizzazione, che verranno remunerati secondo la tariffa di Euro 113.40 riconosciute nella deliberazione di A.Li.Sa 356/2019 e secondo le modalità stabilite dal presente accordo contrattuale e relativa scheda di budget;
- e. la suddetta unità d'offerta risulta autorizzata dal Comune di Genova, ai sensi della L.R. 20/1999 e L.R. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimenti n. n. 168 del 22/4/2002, n. 82 del 29/6/2009, n. 50 del 6/3/2012;
- f. la suddetta unità d'offerta risulta accreditata con DGR Liguria n. 834 del 18/7/2003 e rinnovo con DGR n. 174 del 22/2/2013 e Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 672 del 17/03/2015 ai sensi dell'art. 8 quater del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente; ha avanzato ai sensi della L.R 57/2009 e ss.mm.ii. art. 30 istanza formale di rinnovo di accreditamento in data 20/11/2015 alla Regione Liguria al fine dell'iscrizione dell'unità d'offerta nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie per conto del S.S.N. di cui all'art. 14 L.R. 20/99 e ss.mm.ii., ed ha ricevuto in data 11/12/2015 l'avviso dell'avvio del procedimento di verifica dei requisiti;
- g. l'unità/le unità di offerta è/sono tenuta/e a rispettare i parametri strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni e normativa nazionale, regionale e/o comunale vigenti;
- h. il soggetto gestore dell'unità/delle unità di offerta ha dichiarato, con autocertificazione ai sensi della vigente normativa, di non incorrere in nessuna delle ipotesi di applicazione della pena accessoria di incapacità a contrattare con la P.A. , di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art. 444 c.p.p. per reati connessi all'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabili analogicamente al presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o in alcuna situazione di conflitto di interessi ed analoga autocertificazione è stata effettuata dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale, compresi il/i responsabile/i sanitario/i delle unità di offerta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto dell'accordo contrattuale)

Cancelli
a7

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla sperimentazione di percorsi di Dimissioni Ospedaliere Protette in Post-Acuzie (di seguito D.O.P.P.A.) di cui alla deliberazione di A.Li.Sa. n. 356/2019 che prevede ricoveri di massimo 20 giorni per le persone residenti in ASL 3 dimesse dagli ospedali IRCCS S. Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3. Gli oneri sono a carico della Fondo Sanitario Regionale, secondo la tariffa (euro 113,40/die) del setting post-acuti di cui alle DGR 862/2011 e ss.mm.ii. e del ricovero temporaneo in residenza Aperta di cui alla DGR 290/2019.

Le parti con il seguente accordo contrattuale determinano il volume massimo del valore della produzione, il budget annuale e le tipologie di attività da assicurare nel rispetto dei requisiti fissati nello stesso.

ARTICOLO 2

(Prestazioni)

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale di validità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le disposizioni e/o norme generali nazionali e/o regionali e quelle specifiche dell'unità/delle unità di offerta oggetto del presente accordo contrattuale, concorrendo al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti in esse previsti.

Il soggetto gestore eroga prestazioni, in regime residenziale, in favore di residenti in ASL 3, in dimissione dagli ospedali IRCCS San Martino, E.O. Galliera E P.O. ASL 3, per la tipologia sperimentale c.d. D.P.P.A. alla relativa tariffa e volume massimo del valore della produzione erogabile, indicati nell'allegata scheda di budget (una per ciascuna delle unità di offerta).

All'unità di offerta è riconosciuta la facoltà di prescrizione diretta degli ausili secondo le disposizioni vigenti, limitatamente ai soggetti assistiti in forza del presente accordo contrattuale nel periodo di degenza. Il medico della struttura in previsione della dimissione protetta verso il domicilio può prescrivere gli ausili come dotazione dell'ospite al fine di realizzare a casa dell'assistito le condizioni opportune per un'assistenza adeguata.

La durata dell'intervento, in tutti i setting indicati, è pari ad un massimo di 20 giorni (inclusa Residenza Aperta per la quale, limitatamente a questo caso, si deroga al termine dei 10 giorni stabilito dalla DGR 290/2019).

Il soggetto gestore si impegna a mantenere a disposizione i posti oggetto del presente contratto per la durata del tempo della sperimentazione.

L'ospite mantiene il Medico di Medicina Generale.

Cancelli

v

Il ricettario regionale può essere altresì rilasciato al Responsabile sanitario delle RSA per post-acuti e Residenze Aperte per i ricoverati nel setting oggetto del presente contratto (Dimissioni Ospedaliere Protette in Post Acuzie- di seguito DOPPA).

Il ricettario non può essere utilizzato per la prescrizione di farmaci che vengono forniti direttamente dalla ASL 3.

ARTICOLO 3

(Obblighi del soggetto gestore)

Il soggetto gestore, si impegna a:

1. Fornire al committente al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale le autocertificazioni di cui alle premesse (lettera "e" ed "f");
2. Erogare il volume di attività definito dal presente accordo contrattuale;
3. Procedere all'inserimento dell'ospite solo previa autorizzazione alla spesa da parte della ASL .
4. Garantire a tutti gli ospiti le prestazioni sociosanitarie in osservanza di tutte le indicazioni/adempimenti contenuti nel presente accordo contrattuale per quanto di specifica attinenza;
5. Rispettare e mantenere nel tempo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.1997, D.M. 21.05.2001 n. 308 e ss.mm.ii. ed alla LR 9/2017;
6. Adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa e/o disposizioni nazionali e/o regionali ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi dell'A.S.L. e/o di ALISA;
7. Garantire in qualunque momento e senza preavviso l'accesso alla/alle unità di offerta da parte di personale delle ASL, di ALISA e dei Comuni per le attività istituzionali di vigilanza e controllo secondo le modalità indicate all'articolo 8 del presente accordo contrattuale;
8. Assolvere il debito informativo, secondo le indicazioni e gli strumenti messi a disposizione da ALISA e dalla ASL3, necessario ad assicurare il flusso verso la Regione ed il Ministero della Salute nonché il monitoraggio ed il controllo delle attività, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12 e, comunque, collaborare per la fornitura, nelle modalità previste, dei dati eventualmente richiesti da ASL/ALISA e/o organismi pubblici di governo clinico regionale e/o nazionale, ai fini del monitoraggio della qualità, appropriatezza e correttezza dei servizi offerti dal soggetto gestore, anche nel contesto di specifici progetti in materia. Eventuali costi di implementazione, utilizzo, gestione e manutenzione di applicativi informatici correlati sono a carico del soggetto gestore;
9. Rispettare le indicazioni ministeriali, regionali e/o di ASL/ALISA in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria e amministrativa, nel rispetto della tutela della privacy e delle buone pratiche di risk management;

Cancelli

at

10. Redigere un bilancio annuale secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici ed all'applicazione, per quanto di competenza, delle norme di cui al D.Lgs. n. 231 dell'8.6.2001 e ss.mm.ii. sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica e dell'art. 32 del D.L. n. 90 del 24.6.2014 e ss.mm.ii. (convertito con L. 11.8.2014 n. 114) sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
11. Rispettare la normativa vigente, con particolare riguardo a quella in tema di trattamento dei dati personali, prevenzione della corruzione, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene, igiene dei prodotti alimentari, gestione dei rifiuti, potabilità delle acque e salubrità ambientale in genere, nonché in materia fiscale, previdenziale e/o assicurativa, anche ai fini DURC, di tutela del lavoro e della contrattazione collettiva e/o di codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore;
12. Comunicare alla ASL 3, entro il termine perentorio di gg. 5, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie oggetto del presente accordo, come stabilito al successivo articolo 9;
13. Partecipare ad eventuali iniziative e/o progetti promossi da ASL/ALISA rivolti, tra l'altro a garantire la continuità della presa in carico dell'assistito e l'integrazione tra offerta sanitaria ed offerta sociale e sociosanitaria e/o la formazione continua del personale;

Inoltre, il soggetto gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente e le autocertificazioni di cui in premessa, con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, si dichiara consapevole che è fatto divieto ai servizi socio sanitari accreditati, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o quali consulenti, personale in posizione di incompatibilità. L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto dell'accordo contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui, a seguito di formale diffida alla cessazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, perduri l'inadempimento.

ARTICOLO 4

(Obblighi del Sistema Sanitario regionale)

Gli obblighi degli enti del Sistema Sanitario Regionale (SSR) relativamente alla corretta applicazione degli accordi contrattuali si differenziano tra ALISA e la ASL3 nel modo seguente:

ALISA si impegna a:

- Rilevare, anche sulla base di dati epidemiologici, il fabbisogno dell'offerta sociosanitaria destinata alle persone anziane parzialmente e totalmente non autosufficienti e definire i limiti di spesa per il SSR e per le ASL;
- Monitorare l'andamento delle prestazioni e dei relativi costi del presente contratto;
- Accertare il mantenimento dei requisiti di accreditamento secondo le disposizioni vigenti;

Cancelli

La ASL 3 si impegna a:

- Adottare di concerto con ALISA specifici indicatori per la valutazione della sperimentazione oggetto del presente accordo contrattuale;
- Formalizzare il budget, di cui al successivo art. 5, con il soggetto gestore per la/le unità di offerta che fa capo alla Direzione Sociosanitaria di ASL 3/SSD Assistenza Anziani la quale ne mantiene una gestione separata dall'ordinario budget destinato alla residenzialità;
- Applicare penali e/o sanzioni, effettuare contestazioni per inadempimenti alle previsioni del presente accordo contrattuale e/o il recesso e/o risoluzione e/o sospensione e/o modifica e/o integrazione del presente accordo contrattuale, anche parziale, secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13;
- Svolgere le attività di vigilanza e controllo come meglio specificato all'articolo 8 del presente accordo contrattuale, secondo procedure operative attuative interne definite da ALISA;
- Gestire la lista di attesa secondo le modalità specificate all'articolo 7; autorizzare l'ingresso e la presa in carico dell'assistito da parte dell'unità di offerta,
- Effettuare la gestione contabile e i pagamenti delle fatture secondo le modalità indicate all'articolo 11;
- Garantire al soggetto gestore e a ciascuna unità di offerta ubicata nel proprio territorio, l'accesso agli applicativi del sistema informativo necessari per l'alimentazione del debito informativo messi a disposizione dal Sistema Sanitario Regionale, limitatamente alle parti di competenza del soggetto gestore.

ARTICOLO 5

(Budget)

Il Budget rappresenta il tetto di spesa complessiva annuale per i servizi oggetto del presente accordo contrattuale che viene determinata nell'ambito della programmazione regionale tenendo conto del fabbisogno rilevato di cui alla Delibera di Alisa n. 356/2019.

Il Budget rappresenta il livello massimo di spesa nei confronti dell'ente gestore ed il suo importo per l'anno 2020 è indicato nell'allegata scheda di budget.

Non si applica alla sperimentazione DOPPA oggetto del presente accordo contrattuale il meccanismo della marginalità economica, né l'eventuale storicizzazione del budget.

Nel caso di soggetto gestore di più unità di offerta, dovrà essere allegata al presente accordo contrattuale una scheda budget per ciascuna di esse.

Al raggiungimento della soglia di budget indicata la ASL 3 non autorizzerà alcun ulteriore ingresso.

Cancelli

W

ARTICOLO 6

(Remunerazione della produzione)

ASL 3 per i propri assistiti è tenuta ad applicare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, la tariffa di 113,40 euro/die secondo le modalità fissate nel presente accordo contrattuale. Non sono in nessun caso ammesse forme di incremento o rivalutazione automatica delle tariffe delle prestazioni a carico del SSR.

La remunerazione della produzione è a totale carico del SSR (non è prevista compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito).

La quota sanitaria si intende comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie erogate dall'unità di offerta ad eccezione di:

- Forniture protesiche personalizzate (esclusi quindi i presidi standardizzati che devono essere messi a disposizione dalla struttura, come ad es. carrozzelle standard, sollevatori, letti, materassi, cuscini antidecubito, deambulatori standard) che saranno fornite da ASL 3 con separata autorizzazione,
- Presidi per incontinenza che saranno forniti alla struttura direttamente dalla ASL 3 tranne nel caso in cui prima del ricovero il paziente fosse già riconosciuto come incontinente stabilizzato con erogazione dei presidi assorbenti al domicilio. Qualora infatti il paziente fruisca già della fornitura dei pannoloni da parte della ASL 3 al domicilio, la struttura non è tenuta ad essere rifornita dei presidi per l'incontinenza, ma verranno utilizzati quelli del paziente stesso;
- Materiali di medicazione avanzata compresi nel documento di classificazione nazionale dei dispositivi (CDN): la fornitura sarà autorizzata solo in presenza di specifica prescrizione di Medico specialista del S.S.N. o di Struttura con esso convenzionata (si precisa invece che il materiale per le medicazioni ordinarie è compreso nella quota sanitaria ed è quindi fornito dal soggetto gestore dell'unità di offerta ospitante);
- Assistenza ospedaliera, accertamenti clinici, diagnostica per immagini, visite specialistiche;
- Fornitura di farmaci a carico del SSN, addebitati alla ASL 3;
- Materiale (incluse le pompe) per nutrizione enterale e parenterale; gli addensanti possono essere riconosciuti previa prescrizione dello specialista di struttura pubblica a condizione che l'unità di offerta aderisca ad un percorso di studio/monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento della disfagia;
- Fornitura e apparecchiature per l'ossigenoterapia individuale prescritta dallo specialista pneumologo del servizio pubblico;
- Trasporto in ambulanza per visite/prestazioni sanitarie per pazienti non deambulanti che viene garantito dalla ASL 3 con le modalità di cui alle disposizioni e norme regionali vigenti.

Essendo inoltre il percorso DOPPA a totale carico del SSR, la quota sanitaria comprende anche i seguenti servizi:

- Ricevimento e accoglienza ospiti;
- Aiuto alle persone nello svolgimento di funzioni essenziali quali nutrizione, mobilità, socializzazione con individuazione di operatore dedicato referente/responsabile con

Cancelli
w

funzione di: accoglienza, referente per il soddisfacimento delle esigenze personali dell'ospite, referente/facilitatore per la famiglia, collegamento con i medici;

- Servizio nelle camere con disponibilità di arredi adeguati alle esigenze del paziente/ospite: pulizia ed acquisto materiali;
- Cucina e ristorazione (acquisti, preparazione, distribuzione dei pasti con adeguato bilanciamento nel rapporto calorico/nutrizionale rispetto alle esigenze dell'ospite, rispettosi delle diete personalizzate e, ove necessario, supporto nell'assunzione degli stessi; la consumazione del pasto deve avvenire possibilmente in modo da favorire la socializzazione degli ospiti;
- Lavanderia e stireria per la biancheria della residenza;
- Eventuale organizzazione da parte dell'unità di offerta del trasporto/prestazioni sanitarie ambulatoriali per pazienti deambulanti per i quali la ASL dell'assistito non fornisce servizio di trasporto in ambulanza, il cui costo resta comunque a carico dell'utente.

Il soggetto gestore non può chiedere all'ASL 3 compensi ad altro titolo per quanto specificato in questo accordo contrattuale. In ogni caso eventuali interventi, su richiesta tassativa della famiglia, aggiuntivi/integrativi rispetto allo standard previsto dall'accreditamento secondo i LEA, sia resi a titolo oneroso con costi a carico dell'utenza, che a titolo gratuito e per i quali non si ravvisino controindicazioni, possono essere erogati previa certificazione del Responsabile sanitario dell'unità di offerta e devono essere comunicati all'ASL 3 per opportuna conoscenza, secondo modalità concordate, e recepiti nel Piano individualizzato di assistenza.

L'Ente gestore si fa carico della corretta comunicazione delle giornate di degenza dell'ospite alla ASL. Il soggetto gestore è tenuto a dare immediata comunicazione alla ASL della dimissione del paziente e dei motivi (rientro a casa, decesso, ricovero ospedaliero, ingresso in struttura extraospedaliera etc.)

In caso di accesso al Pronto soccorso con relativo pernottamento la struttura è tenuta a "congelare" il posto letto per 24 ore al fine di garantire il rientro del paziente. Decorso tale termine la struttura mette a disposizione il posto letto per altri ingressi di cui al progetto DOPPA. Per la giornata di assenza la ASL 3 non corrisponde alcuna quota. In caso di ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore l'ospite viene dimesso dalla struttura.

ARTICOLO 7

(Ammissione della persona e presa in carico)

L'individuazione dei pazienti residenti sul territorio di ASL 3 per la Dimissione Ospedaliera Protetta in Post Acuzie è a cura del responsabile del reparto ospedaliero, secondo le indicazioni e la supervisione della Direzione sanitaria di Presidio.

L'attivazione della dimissione protetta avviene tramite l'Unità di Valutazione Ospedaliera secondo le modalità già in uso, previa valutazione tramite scheda AGED PLUS.

L'eventuale lista d'attesa è regolata dal criterio di ordine cronologico di ingresso in graduatoria.

Canelli

W

L'ammissione dell'ospite è autorizzata dal Dirigente della SSD Assistenza Anziani della ASL 3. Successivamente all'ingresso, viene elaborato il PIA (Piano Individuale di Assistenza).

L'ospite viene dimesso dopo un periodo che non può superare i 20 giorni. È fatto obbligo al gestore indicare sul sistema informativo la destinazione alla dimissione (es. casa, struttura residenziale, ricovero, decesso, etc.)

Se il soggetto gestore dell'unità d'offerta sociosanitaria rifiuta l'inserimento di un paziente o decide arbitrariamente di dimetterlo, la ASL 3 ha facoltà di recedere dal presente accordo contrattuale, previa attenta valutazione del caso.

ARTICOLO 8

(Requisiti autorizzativi e di accreditamento, vigilanza e controlli)

Ogni unità di offerta deve rispettare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie e i requisiti per l'accreditamento istituzionale previsti dalle norme nazionali e/o regionali vigenti.

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sociosanitaria si impegna altresì ad adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e/o regionale ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi dell'A.S.L./ALISA.

Il soggetto gestore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente accordo contrattuale secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria, da ALISA e dalla ASL 3.

L'attività di vigilanza viene esercitata, per quanto di competenza ai sensi della normativa vigente, sulle unità di offerta da ALISA, che può avvalersi del personale delle ASL e dei Comuni e dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.). Tale procedura ha l'obiettivo di accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento.

L'attività di controllo viene esercitata su ogni unità di offerta da personale di ALISA e/o delle ASL sulla base di indicatori di qualità ulteriori rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

Essa è finalizzata a valutare la correttezza della modalità di erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse, nonché le modalità di gestione del rischio correlato, utilizzando check list di controllo validate da ALISA; nell'ambito di tale attività di controllo possono essere effettuati controlli a campione sugli ospiti.

L'esito delle attività di vigilanza e di controllo verrà utilizzato ai fini del mantenimento e/o della risoluzione del rapporto contrattuale.

Le suddette attività di vigilanza e controllo possono essere svolte in ogni momento e obbligatoriamente senza comunicazione preventiva. Al termine delle operazioni viene redatto

Cancelli
a

schema di verbale vistato dal legale rappresentante dell'unità di offerta o suo delegato, espressamente indicato, a titolo di presa d'atto.

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sociosanitaria dovrà rispondere ai rilievi, entro e non oltre il termine prescritto nella comunicazione stessa in forma scritta, certificando le azioni che verranno intraprese. In caso ciò non avvenga, o a seguito di reiterata inadempienza agli stessi, trovano applicazione gli artt. 12 e 13.

ARTICOLO 9

(Sospensione e /o Interruzione delle prestazioni)

Nel caso di cessazione, sospensione delle funzioni e/o attività sanitaria e sociosanitaria costituenti oggetto del presente accordo contrattuale, il soggetto gestore si impegna a darne comunicazione all'ASL 3 con un anticipo non inferiore a tre mesi.

Il soggetto gestore si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o l'interruzione dell'attività, a darne immediata comunicazione all'ASL3.

In ogni caso l'ASL3 si riserva la facoltà di procedere alla verifica della situazione, nella logica della tutela dell'assistito ed in accordo con il soggetto gestore e alla revisione, di concerto con ALISA, del presente accordo contrattuale, adeguandolo alla nuova situazione di fatto o sospendendolo.

In caso di scioperi dovrà comunque essere assicurata la continuità delle prestazioni indispensabili di pronto intervento ed assistenza per garantire la tutela fisica degli ospiti, nonché il confezionamento, la distribuzione e la somministrazione del vitto agli stessi secondo quanto disposto dalla Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii.

Durante il periodo di preavviso per il recesso di cui all'art.13, il soggetto gestore deve garantire comunque la continuità delle prestazioni.

ARTICOLO 10

(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, responsabilità del trattamento dati ed attività di risk management)

Il soggetto gestore è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute e ALISA-Regione Liguria, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, la verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché, ai fini

Cancelli
7

della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative e correlate attività di risk management.

Il soggetto gestore si impegna ad adempiere esaustivamente con diligenza e costanza al proprio debito informativo secondo le modalità stabilite dalla normativa e disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché dal presente accordo contrattuale. In particolare il soggetto gestore si impegna ad implementare il sistema informativo Sportello Polifunzionale Distrettuale (SPD) entro massimo 5 giorni dalla prestazione resa (es. registrazione giorni presenza, dimissione, ecc..) al fine di consentire i necessari controlli di gestione da parte di ALISA e della ASL.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ASL3 non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

Il soggetto gestore è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria ed alle modalità di gestione dell'attività di risk management.

Il soggetto gestore raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica.

La ASL3 nell'ambito dell'attività di controllo verifica l'appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti ed alle previsioni del presente accordo contrattuale.

ARTICOLO 11

(Pagamenti)

La struttura erogante fattura mensilmente ad ASL 3 l'importo della produzione effettuata nel mese di riferimento, valorizzata alla tariffa indicata nel presente accordo contrattuale.

La fattura relativa alla produzione erogata nel mese di scadenza del contratto (dicembre 2020) potrà essere emessa solo previa validazione formale dei conteggi da effettuarsi da parte di ASL 3 entro il mese di Febbraio 2021.

La ASL3 supportata da ALISA si riserva in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.

Le fatture mensili saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di

Cancelli
v

recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

La ASL 3 ha facoltà di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall'art. 31, commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013.

La ASL 3 ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica almeno trimestrale dell'andamento della spesa al fine di pianificare correttamente l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita, la ASL 3 non autorizzerà nuovi inserimenti.

La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalla ASL 3 per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.

Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all'importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l'ASL provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA (ove prevista) addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Cancelli

67

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l'ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA dell'ASL 3 è UFKKL6.

ARTICOLO 12

(Privacy, nomina a Responsabile del Trattamento e prevenzione della corruzione)

Il Soggetto Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento o RGPD), sarà designato, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati dalle singole aziende per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente accordo contrattuale.

L'Azienda, all'atto di designare il Soggetto Gestore quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che lo stesso sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

Il Soggetto Gestore si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, il Soggetto Gestore si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ predisporre e mantenere aggiornate le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD, acquisendo i relativi consensi, se dovuti, anche alla luce dei Chiarimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali intervenuti con Provvedimento n. 55 del 07.03.2019;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20 del RGPD, per quanto applicabile;

Cancelli
17

- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 del RGPD (data breach);
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del RGPD;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1 del RGPD, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
- ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
- ✓ comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente accordo contrattuale, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate dal gestore a richiedere le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.

Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, Il Soggetto Gestore si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Cancelli
w

ARTICOLO 13

(Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze, penali)

Si applicano al rapporto disciplinato nel presente accordo contrattuale le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste nel presente accordo contrattuale, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dal Codice Civile.

Le relative contestazioni saranno formalizzate con le procedure di cui all'art.14.

In caso di risoluzione dell'accordo contrattuale in danno del soggetto gestore viene applicata una penale, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, pari al 5 per cento del valore complessivo dell'accordo contrattuale risolto.

In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente accordo contrattuale da parte del soggetto gestore, ove lo stesso non costituisca causa di risoluzione dell'accordo contrattuale, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di € 3.000,00 a violazione, previa diffida ad adempiere.

La suddetta penale sarà applicata previa contestazione scritta degli addebiti da parte dell'ASL 3, con le procedure di cui all'art. 14, ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto gestore. Le diffide scritte conterranno, tra l'altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ad eventuali necessari adempimenti ed il soggetto gestore dovrà provvedere in merito. Nel caso il soggetto gestore non adempia nei termini indicati, potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di € 1.500,00 (millecinquecento) e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere.

In caso di ulteriore mancato adempimento, l'ASL 3 potrà provvedere d'ufficio a spese del soggetto gestore.

Le penali saranno dedotte dai crediti del soggetto gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

Il pagamento della penale non solleva il soggetto gestore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

In caso di raggiungimento in una annualità di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo del budget assegnato al soggetto gestore per detta annualità per l'unità di offerta oggetto di contestazione, l'ASL 3 si riserva il diritto di risolvere, ex art. 1456 c.c., l'accordo contrattuale in qualsiasi momento. In questo caso verrà liquidato il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Cancelli
47

Per le contestazioni sollevate su singole prestazioni, con le procedure di cui all'art. 14, l'ASL 3, trascorso inutilmente l'eventuale termine fissato per la regolarizzazione della fattispecie contestata, avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l'incremento della trattenuta fino alla possibilità di risolvere l'accordo contrattuale.

Resta altresì ferma la facoltà per l'ASL 3 di dichiarare risolto l'accordo contrattuale, ex art. 1456 c.c., anche nei seguenti casi:

- a. in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio, anche a seguito delle valutazioni negative in esito ai controlli di cui all'art. 8; (con obbligo della unità di offerta sociosanitaria di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dall'accordo contrattuale fino a diverse specifiche disposizioni dell'ASL 3 contrattuale);
- b. in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell'ASL 3;
- c. in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali nascenti dal presente accordo contrattuale, oggetto di formale contestazione da parte dell'ASL 3;
- d. in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti;
- e. in caso di grave e reiterato mancato rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- f. in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancato rinnovo dell'accreditamento istituzionale anche ai sensi delle vigenti disposizioni e normative nazionali e/o regionali e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e/o di sopravvenuta incapacità a contrattare con la P.A.;
- g. in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo e nella gestione dell'attività di risk management di cui all'art. 10;
- h. in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo contrattuale e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente accordo contrattuale e/o alle disposizioni e/o norme di legge nazionali e/o regionali vigenti e/o in caso di frode, abusi e/o dolo nella stipula e/o gestione degli stessi;
- i. in caso di soggezione del contraente a procedure fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigente legislazione in materia;
- j. in caso di confisca dell'attività o di sequestro o attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata, compromettano il regolare esercizio dell'attività. Fatto salvo il diritto della ASL 3 al risarcimento da parte del soggetto gestore dell'unità di offerta sociosanitaria degli eventuali danni patiti e patienti;
- k. in caso di comunicazione successivamente alla stipula dell'accordo contrattuale di informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e/o di violazioni alla normativa antimafia e/o sulla prevenzione della corruzione e/o in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e/o in materia di igiene, igiene dei prodotti alimentari, gestione dei rifiuti, potabilità delle acque e salubrità ambientale in genere, nonché in materia fiscale, previdenziale e/o assicurativa, anche ai fini DURC, e/o di tutela del lavoro e/o di contrattazione collettiva e/o di codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e/o di condanne passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art. 444 c.p.p. per reati connessi all'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo contrattuale e/o per sopravvenuti motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto applicabile

Cancelli
✓

analogicamente al presente accordo contrattuale e/o per sopravvenute ipotesi di incapacità a contrarre con la P.A. e/o incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o situazioni di conflitto di interesse, per i soggetti di cui all'art. 80, 3 comma del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale, compreso il/i responsabile/i sanitario/i dell'unità/delle unità di offerta sociosanitaria e/o di individuazione di situazioni di incompatibilità del personale ai sensi della vigente normativa reiterate e/o non eliminate a seguito di formale diffida.

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dall'accordo contrattuale mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dall'ASL 3 in caso di eventi impreveduti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

In caso di persistente inadempimento da parte della ASL 3, delle obbligazioni assunte con il presente accordo contrattuale, il soggetto gestore, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, potrà risolvere anticipatamente l'accordo contrattuale, con obbligo di rimborso da parte della ASL 3 dei crediti già maturati e debitamente documentati.

In caso di recesso, il soggetto gestore è tenuto a comunicarlo all'ASL 3 ed a garantire la continuità del servizio come previsto all'art. 9.

ARTICOLO 14

(Procedure di contestazione degli inadempimenti)

Le inadempienze al presente accordo contrattuale, saranno contestate formalmente dall'ASL 3 al soggetto gestore presso la sede di legale rappresentanza dello stesso, che, nel termine di giorni quindici, potrà far pervenire alla stessa ASL le proprie controdeduzioni.

ARTICOLO 15

(Foro competente)

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

ARTICOLO 16

Canelli
47

(Durata e clausola novativa)

Il presente accordo contrattuale ha durata di un anno a far data dal 01/01/2020.

Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita.

Il budget viene formalizzato dalla ASL 3 ed il soggetto gestore, attraverso la sottoscrizione dell'allegata scheda budget.

E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti.

ARTICOLO 17

(Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Il presente accordo contrattuale è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ASL 3 provvederà alla pubblicità del presente accordo contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo contrattuale, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È a carico del soggetto gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente accordo contrattuale.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal soggetto gestore dell'unità di offerta socio-sanitaria in relazione al presente accordo contrattuale grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ASL 3, pertanto, non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dal soggetto gestore dell'unità di offerta socio-sanitaria per eventuali richieste di terzi.

Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.

Cancelli
a

Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/1986. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, li **3 MAR. 2021**

Azienda Sociosanitaria Ligure 3
Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sociosanitaria
Il Legale Rappresentante
Fondazione Istituto David Chiossone per i ciechi ed ipovedenti onlus
(Dott. Michele Claudio CASSINELLI)

IL PRESIDENTE

(Michele Claudio Cassinelli)

Michele Claudio Cassinelli
ISTITUTO DAVID CHIOSSONE
PER I CIECHI E GLI IPOVEDENTI - ONLUS
16122 GENOVA - Corso Armellini, 11

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 2 (Prestazioni)

ARTICOLO 3 (Obblighi del soggetto gestore)

ARTICOLO 4 (Obblighi del Sistema Sanitario Regionale)

ARTICOLO 5 (Budget)

ARTICOLO 6 (Remunerazione della produzione)

ARTICOLO 7 (Ammissione della persona e presa in carico)

ARTICOLO 8 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento, vigilanza e controlli)

ARTICOLO 9 (Sospensione e/o interruzione delle prestazioni)

ARTICOLO 10 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni sanitarie, responsabilità del trattamento dati ed attività di risk management)

ARTICOLO 11 (Pagamenti)

ARTICOLO 12 (Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze, penali)

ARTICOLO 13 (Procedure di contestazione degli inadempimenti)

ARTICOLO 14 (Foro competente)

ARTICOLO 15 (Durata e clausola novativa)

ARTICOLO 16 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

ARTICOLO 17 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Genova, li

3 MAR. 2021

Azienda Sociosanitaria Ligure 3
Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sociosanitaria
Il Legale Rappresentante
Fondazione Istituto David Chiossone per i ciechi ed ipovedenti onlus
(Dott. Michele Claudio CASSINELLI)

ISTITUTO DAVID CHIOSSONE
PER I CIECHI E GLI IPOVEDENTI - ONLUS
16122 GENOVA - Corso Armellini, 11

IL PRESIDENTE
(Michele Claudio Cassinelli)

Michele Claudio Cassinelli

Sc

W

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET

Parte integrale e sostanziale del contratto n° 9096 AREA ANZIANI

Validità dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA

Denominazione ISTITUTO CHIOSSONE – SALITA NUOVA N.S. MONTE

Indirizzo Sal. Nuova Nostra Signora del Monte 8

Comune Genova

Codice Struttura in Sistema Regionale GAS 102

ENTE GESTORE

Denominazione sociale ISTITUTO DAVID CHIOSSONE PER I CIECHI E GLI IPOVEDENTI ONLUS

Comune Sede legale GENOVA

Legale rappresentante Cassinelli Michele Claudio

Codice Fiscale 80018010100

Partita IVA

02388850105

Codice Struttura in Sistema Regionale GAS 101

Tipologia di prestazioni: Dimissioni Ospedaliere Protette in Post Acuzie per massimo 20 giorni da delibera di ALISA 399/2019 per n° 21 posti letto in RSA Post Acuti

BUDGET DI PRODUZIONE

€ 869.211,00

In caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento del 100% della tariffa

Letto e sottoscritto

Luogo e data

3 MAR. 2021

Azienda Sociosanitaria Ligure 3
Il Direttore Generale (o suo delegato)

Ente Gestore
Il legale Rappresentante (o suo
delegato)

IL PRESIDENTE
(Michele Claudio Cassinelli)

Michele Claudio Cassinelli
ISTITUTO DAVID CHIOSSONE
PER I CIECHI E GLI IPOVEDENTI - ONLUS
16122 GENOVA - Corso Armellini, 11